CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001093 - Interno - 15/02/2023 - 14:45

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Emanuele Scatola	Primo Referendario
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)

Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del "Gruppo Misto" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013;

VISTA la L.R. n. 38 del 19 dicembre 1990;

VISTA la L.R. n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0002523/e del 15/02/2023 15.49 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
15/02/2023 15.49-2023002523

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000014 - 15/02/2023 - 14:45

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

VISTO l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;

VISTO l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Visti i Decreti Presidenziali n. 28/2021 e n. 34/2021, con i quali il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;
VISTO il rendiconti del Gruppo consiliare "Gruppo Misto" del Consiglio regionale della Campania, relativo al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022 per la XI Legislatura, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, pervenuti in data 30 gennaio 2022 presso questa Sezione con nota prot. n. 001475/23 e acquisiti in pari data al prot. Cdc n. 714/23;
VISTO il decreto n. 4/2023 del Presidente aggiunto della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Ilaria Cirillo;
VISTA l'istanza di deferimento trasmessa il 14/02/2023;
VISTA l'ordinanza n. 22/2023 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna ;
UDITO il relatore, Primo Referendario dott.ssa Ilaria CIRILLO;

FATTO E DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali.

Il controllo esercitato dalla Magistratura contabile deve riguardare sia la veridicità delle poste indicate nel rendiconto sia la correttezza delle spese sostenute, che devono essere riconducibili all'attività istituzionale del gruppo, nonché la loro corrispondenza in termini quantitativi, con la documentazione giustificativa. Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 39/2014, n. 210/2016 e n. 10/2017 *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

Al riguardo, per l'esercizio 2022 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013. L'art. 1 dell'Allegato A del DPCM precisa come ogni spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari debba "corrispondere a criteri di veridicità e correttezza".

Sotto il profilo della veridicità, la norma in esame chiarisce come essa attenga *"alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"*; il profilo della correttezza del rendiconto attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

2. Comunicazione ai fini della regolarizzazione.

In data 30 gennaio 2023 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2022 del Gruppo consiliare "Gruppo Misto", entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, e la relativa documentazione.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	62.886, 24
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (specificare)	0
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di di funzionamento	70.108,64
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	132.994,88
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	24.246,05
7)	Spese postali e telegrafiche	0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0
9)	Spese di cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita'di aggiornamento	0
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	6.666,76
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0
16	Altre spese - Commissioni e oneri bancari	139,32
	TOTALE USCITE	31.052,13
	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	70.108,64
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	62.886,24
	USCITE pagate nell'esercizio	31.052,13
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	101.942,75
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Fonte: Nota integrativa trasmessa dal Gruppo Misto

Dal prospetto sopra riportato emerge che il Gruppo misto nella composizione sopra descritta ha sostenuto nel corso del 2022 essenzialmente spese per l'acquisto di beni informatici e per l'affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'esame del rendiconto e della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

Tanto premesso, si evidenzia che il rendiconto è stato sottoposto, in primo luogo, ad un vaglio di conformità formale alle prescrizioni di legge, alle linee guida del D.P.C.M. ed al disciplinare interno di autoregolamentazione del Gruppo.

3. Contributo annuo.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".*

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Misto" originariamente composto da sei Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 5.240,52 (= 5.000+(0,05x5.590.681 /51consiglieri) = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 6= 5.240,52).

Nel corso dell'esercizio 2022, tuttavia il numero dei componenti è mutato.

Infatti, come riferito nella nota integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la Consigliera Muscarà ha volontariamente aderito al Gruppo Misto; tale adesione tuttavia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 dello Statuto regionale, "*non [ha] portato, al nuovo gruppo al quale si è iscritta, i benefici economici e di status connessi alla carica*".

Successivamente, a seguito dello scioglimento del Gruppo consiliare "Insieme per il Futuro" del 17 dicembre 2022, anche la consigliera Valeria Ciarambino è entrata a far parte del Gruppo Misto (v. comunicazione del Presidente del Consiglio del 24 novembre 2022, allegato 7). Sicchè la composizione del Gruppo misto è passata a otto consiglieri.

Orbene, tenuto conto che nonostante l'ingresso della consigliera Ciarambino, il contributo mensile non è stato rideterminato con riferimento al mese di dicembre (v. determinazioni di liquidazione n. 1228 del 07/12/2022 e n. 1303 del 20/12/2022 aventi ad oggetto gli impegni e le liquidazioni assegnate rispettivamente nei mesi di novembre 2022 e dicembre 2022 al Gruppo Misto), **si chiede di riferire in merito alla prefata circostanza.**

4. Incarichi professionali e consulenze (U-6) .

Il Gruppo Misto ha dichiarato di aver sostenuto spese per "incarichi professionali e consulenze" per euro 24.246,05, comprensivo dei versamenti F24 per le ritenute d'acconto e contributi INPS come per legge per euro 1.542,12. Dal registro delle autorizzazioni alla spesa (All. 14.1), tuttavia risulta che la spesa complessiva al lordo della R.A. è di euro 24.250,00. Si prega di fornire documentati chiarimenti.

In particolare, il predetto Gruppo ha conferito nel corso del 2022 quattro incarichi per l'attività di comunicazione del Gruppo e/o del singolo Consigliere e nello specifico:

a) contratto del 3 ottobre 2022 richiesto dal Consigliere Corrado Matera;

b) contratto del 9 febbraio 2022 richiesto dal Consigliere Felice Di Maiolo – Componente "Fare Democratico";

c) contratto del 6 luglio 2022 richiesto dal Consigliere Giovanni Mensorio Componente "Centro Democratico";

d) contratto del 6 luglio richiesto dal Consigliere Livio Petitto Componente "Davvero - Partito Animalista Italiano".

Per completezza va rilevato, altresì, che dal registro delle autorizzazioni alla spesa, emerge un' autorizzazione (rif. n. 7/2022) con cui il Consigliere Giovanni Mensorio avrebbe richiesto il conferimento di un incarico professionale con l'Agenzia "Omissis" per un impegno di spesa autorizzato pari ad euro 5.000,00. Tale importo non

risulta invero essere stato inserito nelle spese rendicontate e del quale non è stata fornita documentazione a corredo, né è stata indicata una motivata giustificazione circa le ragioni di esclusione nella nota integrativa del rendiconto. **Si prega di fornire chiarimenti sul punto.**

L'esame della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

5. Contratto del 3 ottobre 2022 richiesto dal Consigliere Corrado Matera – Componente "Fare Democratico – Popolari".

In data 30/09/2022 il Presidente del Gruppo, Avv. Corrado Matera ha autorizzato la spesa per l'incarico al dott. *Omissis* per le attività previste dall'art. 2 comma 3 del DPCM 21/12/2012, da svolgersi in favore del medesimo Presidente, per un importo complessivo lordo di euro 6.000,00. Il predetto incarico è stato successivamente formalizzato con il contratto sottoscritto in data 3 ottobre 2022.

5.1. Sottoscrizione dell'autorizzazione della spesa.

Il DPCM del 21 dicembre 2012 a garanzia dei mentovati principi di veridicità e inerenza all'attività istituzionale all'art. 2 comma 1 prescrive che *"il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile"*.

La norma in esame introduce un "meccanismo procedimentale minimo", consistente nell'autorizzazione presidenziale quale strumento di controllo interno e preliminare rispetto alla riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali.

La riferita *ratio* non può che presupporre l'alterità tra richiedente e controllore. In caso di coincidenza, infatti, si realizza un palese "impedimento" di diritto in ragione della quale, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal Vice-presidente per la chiara presenza di un conflitto d'interessi (v. nei termini anche SRC Campania 40/2016/FRG e SRC Campania n. 62/2016). Con specifico riferimento all'incarico *de quo*, la richiesta di autorizzazione alla spesa di euro 6.000,00 è effettuata dal Presidente e da lui stesso autorizzata come Responsabile del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del disciplinare per le spese di Gruppo (Rif. Autorizzazione n. 6/2022 di cui all' All. 14). **La documentazione pertanto sotto tale profilo risulta carente e da regolarizzare.**

5.1.1. Sottoscrizione dell'autorizzazione della spesa acquisto p.c.

Invero, la predetta irregolarità si registra anche con riferimento all'autorizzazione di spesa n. 8/22 (v. Allegato U14-1c) di euro 2.029,80 relativa alla fornitura di un pc portatile da parte dello stesso Presidente, di cui alla voce U.14) "Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio". **La documentazione pertanto sotto tale profilo risulta carente e per l'effetto occorre che il Gruppo proceda a regolarizzare la stessa.**

5.2. Procedure di conferimento dell'incarico.

Con il contratto del 3/10/2022, il Presidente del Gruppo Misto ha conferito al dott. Omissis, giornalista, l'incarico di *"informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa che si promuovono sul territorio e nei collegi elettorali della Campania e, nello specifico, del Consigliere Regionale nonché capo gruppo del Gruppo Misto, Avv. Corrado Matera tenendo conto della provincia di riferimento e/o collegio elettorale del medesimo Consigliere in cui si articola il territorio e di organizzare, **gestire e coordinare** a tal guisa un ufficio stampa a ciò preposto di concerto con gli altri professionisti incaricati per la comunicazione di altri Consiglieri e suddivisi per ambiti territoriali"* (v. Art.1 – Oggetto e contenuto del contratto, All. U6-1c). Il successivo articolo, nel descrivere le attività richieste indica che le stesse consistono *"nel fornire assistenza e collaborazione al Consigliere regionale nonché capo gruppo del Gruppo Misto Avv. Corrado Matera appartenente al Gruppo Misto coordinando le attività di comunicazione, e in particolare: a) estensore di comunicati stampa e gestore dei social e pagine Facebook "* del medesimo Capogruppo.

In buona sostanza, viene in rilievo l'affidamento ad un professionista di un servizio di natura intellettuale avente ad oggetto le attività appena descritte.

Orbene il "Disciplinare per la gestione delle risorse del gruppo" (v. Verbale n. 2 del 28/10/20 di approvazione, Allegato 9.1) come modificato e integrato (v. Verbale n. 4 del 18/10/21, Allegato 10.1), all'articolo denominato "Art. Aggiuntivo" regola "le procedure di evidenza per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa".

In particolare, la disposizione appena richiamata, prevede al comma 1 che *"indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al D.lgs. 50/2016, le disposizioni del presente provvedimento si applicano integralmente alle*

spese del Gruppo" in quanto *"l'applicazione delle disposizioni è volto ad attuare il criterio della trasparenza, della correttezza e dell'economicità"*.

I successivi commi 2 e 3, per quanto in questa sede d'interesse, nell'affermare la possibilità di impiego delle procedure di affidamento cd. "in economia" ex art 36 del D.lgs. 50 del 2016, prevedono tuttavia ulteriori limitazioni in materia, prescrivendo il limite di 10.000 euro per ogni singola acquisizione in economia (Art. Aggiuntivo, comma 3 lett.a); prevedendo nel caso di affidamento *"oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo precedente* [e cioè 10.000 euro]" come quello del caso di specie, lo svolgimento *"di una procedura negoziata, con l'invito alla presentazione dell'offerta in busta chiusa ad almeno cinque operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti"* (Art. Aggiuntivo, comma 3 lett. b); infine, stabilendo la necessità *"sotto l'importo di euro 5.000, di esperire prima di ogni acquisto, apposita indagine di mercato, con acquisizione di almeno tre preventivi da parte di operatori del settore, dandosi atto, nell'autorizzazione della spesa, dell'avvenuto esperimento dell'indagine di mercato"*.

Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore del servizio, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui alla lett. b) del comma 3 dell'Art. Aggiuntivo del proprio Disciplinare. **In ragione di ciò, si chiede provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.**

5.3. Necessità della spesa.

Nel contratto in esame e più precisamente nelle premesse, quali parte integrante del contratto stesso, si specifica che la necessità della spesa rinviene il proprio fondamento nell'avvenuta verifica che *"nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da ben n. 6 membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in Consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania"*.

Nel contratto in esame si dà atto dell'assenza di personale interno avente una particolare competenza per le attività previste da contratto. **Si trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.**

5.4. Inerenza all'attività istituzionale e divieto di commistione.

La documentazione trasmessa dall' incaricato sull' attività svolta risulta generica e non dettagliata, con ciò contravvenendo all'obbligo di completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.), in quanto riporta una periodica rassegna stampa contenente link di riferimento e articoli di giornale relativi anche ad un periodo antecedente a quello di efficacia del contratto con il giornalista (rif. post del 22 luglio 2022). Infatti, quest'ultimo è stato sottoscritto in data 3 ottobre 2022 e, tuttavia, gli articoli in questione si riferiscono anche a rassegne stampa messe a disposizione nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 17 agosto 2022. **Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.**

Dalla documentazione allegata si evince altresì che una parte rilevante delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dal singolo consigliere regionale. La selezione degli articoli di giornale e analogamente i comunicati stampa e i post pubblicati sui social si concentrano, infatti, prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere quale esponente della lista **"Fare Democratico – Popolari"** e non in qualità di componente del Gruppo "Misto", senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale, neppure sotto forma di segno grafico. Viene allegata solo la Grafica di identità visiva con cui è stato realizzato il Logotipo "Corrado Matera" apposto come segno grafico sulla documentazione allegata (Rif. pagg. 70-72 dell'All. U6-12).

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico de quo sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).Si chiedono chiarimenti sui profili esposti.

5.5. Riferibilità al professionista della prestazione.

Non è in alcun modo provata, inoltre, la riferibilità della attività in oggetto al professionista, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.

5.6. Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.

Si rileva altresì che "ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all' attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio" (Rif. All. 22). Pertanto il Gruppo attesta che "non saranno ritenute liquidate le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 26 settembre". Nel caso in esame, il giornalista riferisce di una rassegna stampa del 17 agosto sulla candidatura di XXX, allegando anche alcuni post pubblicati nelle date in cui vigeva il divieto (vedasi fra gli altri post del 9 settembre, 14 settembre, 3 ottobre). **Si chiedono chiarimenti in merito a tale anomalia.**

5.7. Attività di coordinamento.

Come si avrà modo di rilevare anche in prosieguo (v. infra) l'oggetto dell'incarico attiene tra l'altro anche all'affidamento della gestione ed il coordinamento *"a tal guisa di un ufficio stampa a ciò preposto di concerto con gli altri professionisti incaricati per la comunicazione di altri Consiglieri e suddivisi per ambiti territoriali"*.

A tal riguardo si osserva che risulta difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati. L'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri.

Si forniscano i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinatore svolta.

6. Contratto del 9 febbraio 2022 richiesto dal Consigliere Felice Di Maiolo Componente "Fare Democratico".

In data 08/02/2022 il Presidente del Gruppo, Avv. Corrado Matera ha autorizzato la spesa per l'incarico al dott.ssa *Omissis* per le attività previste dall'art. 2 comma 3 del DPCM 21/12/2012, *"quale addetta ai comunicati stampa e gestione della pagina Facebook"* del Consigliere Felice Di Maiolo.

La predetta autorizzazione stabiliva la durata dell'incarico a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2022 prevedendo un importo complessivo, omnicomprensivo e lordo di euro 6.250,00 (come definito a seguito dell'adeguamento contrattuale del 1 luglio 2022). L' incarico è stato successivamente formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 febbraio 2022. Si osserva preliminarmente una incongruenza tra il sopra riportato importo autorizzato e quello di euro 6.022,99 indicato nelle ricevute emesse dalla professionista (v. Ricevuta n. 1 del 04.04.22 per € 833,33; Ricevuta n. 2 del 30.05.22 per € 833,33; Ricevuta n. 3 del 25.07.22 per € 833,33; Ricevuta n. 4 del 31.10.22 per € 2.500,00; Ricevuta n. 5 del 30.11.22 per € 1.023,00). **Si chiede pertanto di fornire chiarimenti e di regolarizzare.**

6.1. Procedure di conferimento dell'incarico.

L'art. 1 prevede che l'oggetto negoziale sia quello di "informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa che si promuovono sul territorio e nei collegi elettorali della Campania e, nello specifico, del Consigliere Regionale Felice Di Maiolo tenendo conto della provincia di riferimento e/o collegio elettorale del medesimo Consigliere in cui si articola il territorio e di organizzare, gestire e coordinare a tal guisa un ufficio stampa a ciò preposto di concerto con gli altri professionisti incaricati per la comunicazione di altri Consiglieri e suddivisi per ambiti territoriali". Il successivo articolo 2 definisce l'attività conferita all'incaricata che "consiste nel fornire assistenza e collaborazione al Consigliere regionale Di Maiolo Felice appartenente al Gruppo "Misto" coordinando le attività di comunicazione, e in particolare:

a) addetto ai comunicati stampa e gestione della pagina Facebook del Consigliere. Il professionista è tenuto a rendersi disponibile personalmente allorquando è richiesta la sua presenza personale sia presso la Presidenza del Gruppo, sia presso altri uffici ove

sia espletata l'attività istituzionale, anche in supplenza degli altri professionisti contrattualizzati con il Gruppo.

In buona sostanza, viene in rilievo l'affidamento ad un professionista di un servizio di natura intellettuale avente ad oggetto le attività appena descritte.

Orbene il "Disciplinare per la gestione delle risorse del gruppo" (v. Verbale n. 2 del 28/10/20 di approvazione, Allegato 9.1) come modificato e integrato (v. Verbale n. 4 del 18/10/21, Allegato 10.1), all'articolo denominato "Art. Aggiuntivo" regola "le procedure di evidenza per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa".

In particolare, la disposizione appena richiamata, prevede al comma 1 che *"indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al D.lgs. 50/2016, le disposizioni del presente provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo"* in quanto *"l'applicazione delle disposizioni è volto ad attuare il criterio della trasparenza, della correttezza e dell'economicità"*.

I successivi commi 2 e 3, per quanto in questa sede d'interesse, nell'affermare la possibilità di impiego delle procedure di affidamento cd. "in economia" ex art 36 del D.lgs. 50 del 2016, prevedono tuttavia, ulteriori limitazioni in materia, prescrivendo il limite di 10.000 euro per ogni singola acquisizione in economia (Art. Aggiuntivo, comma 3 lett.a); prevedendo nel caso di affidamento *"oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo precedente* [e cioè 10.000 euro]" come quello del caso di specie, lo svolgimento *"di una procedura negoziata, con l'invito alla presentazione dell'offerta in busta chiusa ad almeno cinque operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti"* (Art. Aggiuntivo, comma 3 lett. b); infine, stabilendo la necessità *"sotto l'importo di euro 5.000, di esperire prima di ogni acquisto, apposita indagine di mercato, con acquisizione di almeno tre preventivi da parte di operatori del settore, dandosi atto, nell'autorizzazione della spesa, dell'avvenuto esperimento dell'indagine di mercato"*.

Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore del servizio, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui alla lett. b del comma 3 dell'Art. Aggiuntivo del proprio Disciplinare. **In ragione di ciò, si chiede provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.**

6.2. Necessità della spesa.

Nel contratto in esame e più precisamente nelle premesse, quali parte integrante del contratto stesso, si specifica che la necessità della spesa rinviene il proprio fondamento nell'avvenuta verifica che *"nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da ben n. 6 membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in Consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania".*

Nel contratto in esame si dà atto dell'assenza di personale interno avente una particolare competenza per le attività previste da contratto. **Si trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.**

6.3. Inerenza all'attività istituzionale e divieto di commistione.

Quanto al profilo dell'inerenza all'attività istituzionale del Gruppo Misto, dalla documentazione allegata ai reports emerge che una parte rilevante delle attività poste in essere dall'incaricata non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dal singolo consigliere regionale. La selezione degli articoli di giornale e analogamente i comunicati stampa e i post pubblicati sui social si concentrano prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere quale esponente della lista "Fare Democratico" e non in qualità di componente del Gruppo "Misto", senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale, neppure sotto forma di segno grafico "Fare Democratico". In particolare, tale criticità emerge con nitore dal *report* della giornalista relativo alle attività svolte nel corso dei mesi di Aprile e Maggio 2022 in cui si riportano i *post* pubblicati sulla pagina Facebook "Felice Di Maiolo" contenuti nell' Allegato C, e in particolare dal *post* pubblicato sulla pagina Facebook "Felice Di Maiolo" del 27 maggio 2022 *"In occasione della partecipazione del Consigliere Di Maiolo alla riunione di "Fare Democratico Per Nola"*, per parlare dì sicurezza sul territorio nell'ambito dell'impegno politico di "Nola Domani", coalizione a sostegno del candidato Sindaco Maurizio Barbato"; come pure dal post dell'8 maggio in cui si

invitano il 12 giugno *"tutti i cittadini nolani a votare Fare Democratico per Nola, lista inserita nella coalizione "Nola Domani"* (rif. pagg. 74 e 119 dell' All. U6-1a).

Nel richiamato report, viene altresì riportato un altro *post* pubblicato sulla pagina Facebook "Felice Dì Maiolo" il 19 luglio 2022 con la rassegna stampa in merito alla mozione "Adozione di iniziative funzionali a supportare gli uffici del giudice di pace di Sant' Anastasia", in relazione al quale allega il "Fac simile" del Comunicato stampa e la conseguente rassegna stampa di cui all'allegato D, riportante le "*Dichiarazioni del Consigliere Maiolo (Fare Democratico) su Adozione di iniziative funzionali a supportare gli uffici del giudice di pace di Sant' Anastasia*" (Rif. pagg. 36,44,45,47,50,51,53 dell' All. U6-1a2).

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).Si chiedono chiarimenti sui profili esposti.

6.4. Riferibilità al Professionista dell'attività svolta.

Infine, al netto dei post Facebook da cui emerge che la pubblicazione è avvenuta per il tramite della dott.ssa Omissis (posted by "Omissis"), non è provata la riferibilità della attività in oggetto alla professionista, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costei e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. **Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.**

6.5. Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.

Si rileva altresì che "ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all' attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio" (Rif. All. 22). Pertanto il Gruppo attesta che "non saranno ritenute liquidate le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 26 settembre". Nel caso in esame, come emerge dal report sulle attività svolte dal 26

settembre al 31 ottobre 2022, la giornalista riferisce di un "Articolo per la stampa locale, pubblicato il 26 settembre 2022 sull'approvazione del progetto "Piano regionale della Mobilita' ciclistica" (Rif. Allegato D). **Si chiedono i necessari chiarimenti e integrazioni sul punto.**

6.6. Attività di coordinamento.

Come già rilevato supra (v. § 5.7) l'oggetto dell'incarico attiene tra l'altro anche all'affidamento della gestione ed il coordinamento *"a tal guisa di un ufficio stampa a ciò preposto di concerto con gli altri professionisti incaricati per la comunicazione di altri Consiglieri e suddivisi per ambiti territoriali"*. Come già osservato, anche con riferimento agli altri incarichi risulta difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati. L'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri. Si forniscano i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinatore svolta.

7. Contratto del 6 luglio 2022 richiesto dal Consigliere Giovanni Mensorio Componente "Centro Democratico".

In data 05/07/2022 il Presidente del Gruppo, Avv. Corrado Matera ha autorizzato la spesa per l'incarico al dott. *Omissis* per le attività previste dall'art. 2 comma 3 del DPCM 21/12/2012, *"quale estensore di comunicati stampa e gestore dei social"* del Consigliere Giovanni Mensorio. La durata dell'incarico veniva prevista dal 6 luglio al 31 dicembre 2022 prevedendo un importo complessivo, omnicomprensivo e lordo di euro 6.000,00. Il predetto incarico è stato successivamente formalizzato con il contratto sottoscritto in data 6 luglio 2022.

7.1. Procedure di conferimento dell'incarico.

L'art. 1 prevede che l'oggetto negoziale sia quello di *"informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa che si promuovono sul territorio e nei collegi elettorali della Campania e, nello specifico, del Consigliere Regionale Giovanni Mensorio tenendo conto della provincia di riferimento e/o*

collegio elettorale del medesimo Consigliere in cui si articola il territorio e di organizzare, gestire e coordinare a tal guisa un ufficio stampa a ciò preposto di concerto con gli altri professionisti incaricati per la comunicazione di altri Consiglieri e suddivisi per ambiti territoriali".

Il successivo articolo 2 definisce l'attività conferita all'incaricata che "consiste nel fornire assistenza e collaborazione al Consigliere regionale Mensorio Giovanni appartenente al Gruppo "Misto" coordinando le attività di comunicazione, e in particolare:

a) estensore di comunicati stampa e gestore dei social del Consigliere.

In buona sostanza, viene in rilievo l'affidamento ad un professionista di un servizio di natura intellettuale avente ad oggetto le attività appena descritte.

Orbene il "Disciplinare per la gestione delle risorse del gruppo" (v. Verbale n. 2 del 28/10/20 di approvazione, Allegato 9.1) come modificato e integrato (v. Verbale n. 4 del 18/10/21, Allegato 10.1), all'articolo denominato "Art. Aggiuntivo" regola "le procedure di evidenza per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa".

In particolare, la disposizione appena richiamata, prevede al comma 1 che *"indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al D.lgs. 50/2016, le disposizioni del presente provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo"* in quanto *"l'applicazione delle disposizioni è volto ad attuare il criterio della trasparenza, della correttezza e dell'economicità".*

I successivi commi 2 e 3, per quanto in questa sede d'interesse, nell'affermare la possibilità di impiego delle procedure di affidamento cd. "in economia" ex art 36 del D.lgs. 50 del 2016, prevedono tuttavia, ulteriori limitazioni in materia, prescrivendo il limite di 10.000 euro per ogni singola acquisizione in economia (Art. Aggiuntivo, comma 3 lett.a); prevedendo nel caso di affidamento *"oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo precedente* [e cioè 10.000 euro]" come quello del caso di specie, lo svolgimento *"di una procedura negoziata, con l'invito alla presentazione dell'offerta in busta chiusa ad almeno cinque operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti"* (Art. Aggiuntivo, comma 3 lett. b); infine, stabilendo la necessità *"sotto l'importo di euro 5.000, di esperire prima di ogni acquisto, apposita indagine di mercato, con acquisizione di almeno tre preventivi da parte di operatori del settore, dandosi atto, nell'autorizzazione della spesa, dell'avvenuto esperimento dell'indagine di mercato".*

Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore del servizio, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui alla lett. b del comma 3 dell'Art. Aggiuntivo

del proprio Disciplinare. **In ragione di ciò, si chiede provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.**

7.2. Necessità della spesa.

Nel contratto in esame e più precisamente nelle premesse, quali parte integrante del contratto stesso, si specifica che la necessità della spesa rinviene il proprio fondamento nell'avvenuta verifica che *"nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da ben n. 6 membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in Consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania"*.

Nel contratto in esame si dà atto dell'assenza di personale interno avente una particolare competenza per le attività previste da contratto. **Si trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.**

7.3. Inerenza all'attività istituzionale e divieto di commistione.

Quanto al profilo dell'inerenza all'attività istituzionale del Gruppo Misto, dalla documentazione allegata ai reports emerge che l'attività del professionista sia consistita in una mera selezione degli articoli di interesse tra quelli (già) offerti dalla rassegna stampa messa a disposizione dalla Regione. In altre parole, l'attività dell'incaricato sembra sia consistita, piuttosto che nell'informare i terzi circa l'attività istituzionale del Gruppo, nel mettere al corrente lo stesso - ed in particolare il Consigliere Mensorio - in merito alle più varie notizie di cronaca politica.

Peraltro, dalla documentazione allegata ai reports emerge che una parte rilevante delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dal singolo consigliere regionale. La selezione degli articoli di giornale e analogamente i comunicati stampa si concentrano prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere quale esponente della lista "Centro democratico" e non in qualità

di componente del Gruppo "Misto", senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale, neppure sotto forma di segno grafico.

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.). **Si chiedono chiarimenti sui profili esposti.**

7.4. Riferibilità al Professionista dell'attività svolta e Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.

La Relazione trasmessa dall' incaricato a titolo di report sull' attività svolta per conto del Gruppo consiliare Misto per il periodo dal 01-07-22 al 31-12-22 risulta generica e non dettagliata, con ciò contravvenendo all'obbligo di completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.), nella quale vengono riportati alcuni output dei prodotti, senza l'apposizione di una data. Non è possibile pertanto verificare se tali interventi siano riferibili (anche) ad un periodo antecedente a quello di efficacia del contratto con il giornalista, decorrente a far data dal 6 luglio 2022, né tanto meno se si determinino le condizioni dell' Allegato 22 secondo cui il Gruppo attesta che "non saranno ritenute liquidate le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 26 settembre". Nè sembrerebbe in alcun modo provata, la riferibilità della attività in oggetto al professionista, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. **Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.**

Peraltro, nella documentazione allegata non è stata rinvenuta alcuna dimostrazione dell'avvenuto svolgimento dell'attività di "gestore dei social" del Consigliere Mensorio, ad eccezione di un unico post pubblicato sulla piattaforma "Facebook". **Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.**

7.5. Attività di coordinamento.

Come già rilevato supra (v. §§ 5.7 e 6.6) l'oggetto dell'incarico, attiene tra l'altro anche all'affidamento della gestione ed il coordinamento *"a tal guisa di un ufficio stampa a ciò preposto di concerto con gli altri professionisti incaricati per la comunicazione di altri Consiglieri e suddivisi per ambiti territoriali"*. Come già osservato, anche con riferimento agli altri incarichi (v.....) risulta difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati. L'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri. Si forniscano i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinatore svolta.

8. Contratto del 6 luglio 2022 richiesto dal Consigliere Livio Petitto della Componente "Davvero - Partito Animalista Italiano".

In data 05/07/2022 il Presidente del Gruppo, Avv. Corrado Matera ha autorizzato la spesa per l'incarico all'Agenzia di stampa "Omissis" per le attività previste dall'art. 2 comma 3 del DPCM 21/12/2012, *"per la progettazione e realizzazione del Sito internet istituzionale del Consigliere www.liviopetittoconsigliereregionale.it nonché per la promozione delle attività istituzionali del medesimo consigliere e del Gruppo consiliare di appartenenza con particolare riferimento ai comunicati stampa e gestione della pagina Facebook" "* del Consigliere Livio Petitto. La durata dell'incarico veniva prevista dalla sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2022 prevedendo un importo complessivo, omnicomprensivo e lordo di euro 8.000,00. Il predetto incarico è stato successivamente formalizzato con il contratto sottoscritto in data 6 luglio 2022.

8.1. Procedure di conferimento dell'incarico.

L'art. 1 prevede che l'oggetto negoziale sia quello di *"informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa che si promuovono sul territorio e nei collegi elettorali della Campania e, nello specifico, del Consigliere Regionale Livio Petitto tenendo conto della provincia di riferimento e/o collegio elettorale del medesimo Consigliere in cui si articola il territorio e di organizzare, gestire e l'attività anche di concerto con gli altri professionisti incaricati per la comunicazione di altri Consiglieri e suddivisi per ambiti territoriali"*.

Il successivo articolo 2 definisce l'attività conferita all'incaricata che "consiste nel fornire assistenza e collaborazione al Consigliere regionale *Livio Petitto* appartenente al Gruppo "Misto" nella componente politica "Davvero - Partito Aniomalista Italiano"coordinando le attività di comunicazione, e in particolare:

a) progettazione e realizzazione del Sito internet istituzionale del Consigliere www.liviopetittoconsiglieregionale.it ;

b) promozione delle attività istituzionali del medesimo consigliere e del Gruppo consiliare di appartenenza con particolare riferimento ai comunicati stampa e gestione della pagina Facebook".

In buona sostanza, viene in rilievo l'affidamento ad un professionista di un servizio di natura intellettuale avente ad oggetto le attività appena descritte.

Orbene il "Disciplinare per la gestione delle risorse del gruppo" (v. Verbale n. 2 del 28/10/20 di approvazione, Allegato 9.1) come modificato e integrato (v. Verbale n. 4 del 18/10/21, Allegato 10.1), all'articolo denominato "Art. Aggiuntivo" regola "le procedure di evidenza per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa".

In particolare, la disposizione appena richiamata, prevede al comma 1 che *"indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al D.lgs. 50/2016, le disposizioni del presente provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo"* in quanto *"l'applicazione delle disposizioni è volto ad attuare il criterio della trasparenza, della correttezza e dell'economicità"*.

I successivi commi 2 e 3, per quanto in questa sede d'interesse, nell'affermare la possibilità di impiego delle procedure di affidamento cd. "in economia" ex art 36 del D.lgs. 50 del 2016, prevedono tuttavia, ulteriori limitazioni in materia, prescrivendo il limite di 10.000 euro per ogni singola acquisizione in economia (Art. Aggiuntivo, comma 3 lett.a); prevedendo nel caso di affidamento *"oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo precedente* [e cioè 10.000 euro]" come quello del caso di specie, lo svolgimento *"di una procedura negoziata, con l'invito alla presentazione dell'offerta in busta chiusa ad almeno cinque operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti"* (Art. Aggiuntivo, comma 3 lett. b); infine, stabilendo la necessità *"sotto l'importo di euro 5.000, di esperire prima di ogni acquisto, apposita indagine di mercato, con acquisizione di almeno tre preventivi da parte di operatori del settore, dandosi atto, nell'autorizzazione della spesa, dell'avvenuto esperimento dell'indagine di mercato"*.

Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore del servizio, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui alla lett. b) del comma 3 dell'Art. Aggiuntivo del proprio Disciplinare. **In ragione di ciò, si chiede provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione dell'incaricata Agenzia, trasmettendo la relativa documentazione.**

8.2. Necessità della spesa.

Nel contratto in esame e più precisamente nelle premesse, quali parte integrante del contratto stesso, si specifica che la necessità della spesa rinviene il proprio fondamento nell'avvenuta verifica che *"nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da ben n. 6 membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in Consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania"*.

Nel contratto in esame si dà atto dell'assenza di personale interno avente una particolare competenza per le attività previste da contratto. **Si trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.**

8.3. Inerenza all'attività istituzionale e divieto di commistione.

Anche in questo caso si chiedono chiarimenti riguardo alla effettiva riferibilità al Gruppo de quo delle spese effettuate, in quanto dalla documentazione allegata si evince come una parte rilevante delle attività poste in essere dai soggetti incaricati non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dai singoli consiglieri regionali. L'incarico in argomento sembra quindi essere avvenuto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato (art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.). La selezione degli articoli di giornale si

concentra invece prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere, allegandosi articoli che fanno espresso riferimento alla lista civica "Davvero", senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale (v. richiamo alla lista civica Davvero in alcuni stampati (rif. ad es. pagg.44 e 69, 52 e 66 dell'All. U6-1d).

8.4. Riferibilità al Professionista dell'attività svolta.

Non è in alcun modo provata, inoltre, la riferibilità della attività in oggetto al professionista, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. **Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.**

8.5. Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.

Si rileva altresì che "ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all' attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio" (Rif. All. 22). Pertanto, il Gruppo attesta che *"non saranno ritenute liquidate le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 26 settembre"*. Nel caso in esame sono allegati invece estratti di articoli che fanno riferimento ad eventi svoltisi nel periodo del divieto tra cui ad esempio l'evento del 2 settembre avente ad oggetto l' "inaugurazione comitato elettorale". **Si prega di fornire chiarimenti sul punto.**

9. Corretta tenuta degli inventari.

In riferimento alle voci di uscita U14 (Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio) pari ad € 6.666,76, va rilevato quanto segue:

Secondo quanto riportato nella nota integrativa risultano rendicontate le spese registrate nel libro inventari ai nn. Da 014 a 027(rif. All. n. U14-1a; U14-1b;U14 -1c) per i seguenti importi:

€ 2.029,80 (registrata nel libro inventari dai nn. 017 a 019) in favore di Corrado Matera;

€ 2.029,80 (registrata nel libro inventari dai nn. 014 a 016) in favore di Raffaele Maria Pisacane;

€ 2.607,16 (registrata nel libro inventari dai nn. 20 a 27 per un diverso importo di € 2.137,02) in favore di Gennaro Cinque e del Coordinatore amministrativo;
per un importo complessivamente dichiarato e rendicontato pari ad € 6.666,76, a fronte di un diverso corrispondente importo registrato pari ad € 6.196,62. **Si chiarisca.**

In particolare, con l'autorizzazione N. 7/2022 del 07 ottobre con cui risulta autorizzata la suindicata spesa di € 2.607,16 per la fornitura di n. 2 Ipad modello Apple con accessori, su richiesta del Consigliere Gennaro Cinque e del Coordinatore Amministrativo, la nota integrativa rappresenta che "*i tablet completi di accessori sono stati concessi in comodato d'uso gratuito rispettivamente al Consigliere Gennaro Cinque ed al Coordinatore Amministrativo per le attività di segreteria*", ma dalla documentazione in atti non risulta trasmesso il contratto di comodato di uso gratuito stipulato dal Coordinatore Amministrativo (Rif. All. U14-1a).

A ciò aggiungasi che dal libro inventari risulterebbe una spesa complessiva di € 2.549 di cui € 2.455 per la fornitura di altri n. 2 Ipad modello Apple con accessori + € 94 per la fornitura di n. 3 timbri, che non sembrerebbe essere stata rendicontata, neanche nella nota integrativa e della quale non risulta trasmessa la documentazione giustificativa, in allegato al rendiconto.

La documentazione pertanto sotto tale profilo risulta carente e per l'effetto occorre che il Gruppo proceda a regolarizzare la stessa.

***

Alla luce di quanto evidenziato e rilevata la necessità delle integrazioni sopra indicate e delle relative regolarizzazioni, nonché di ogni altro adempimento reputato opportuno,

P.Q.M.

La Corte dei Conti

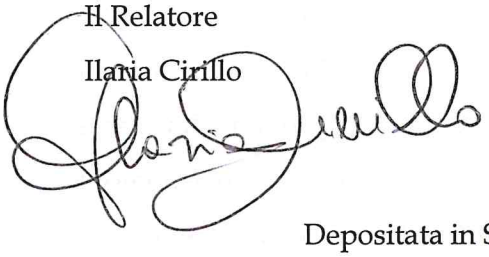
Sezione regionale di controllo per la Campania

dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 174/2012, del presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, **assegnando il termine di giorni trenta** dalla ricezione della presente delibera per provvedere alla regolarizzazione e a fornire i richiesti chiarimenti nei termini esposti in parte motiva;
manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023.

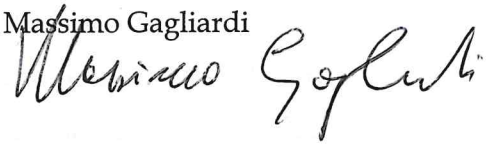
Il Relatore

Ilaria Cirillo



Il Presidente

Massimo Gagliardi



Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2023

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato

